



# LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Già Provincia Regionale di Ragusa

IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

**Esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di competenza (OPCM 3274/2003)**

**LOTTO N. xx**

**RELAZIONE - CAPITOLATO D'ONERI**

**Data:**

**xx-xx-xxxx**

**Il R.U.P. E DEC**

**Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx**

## **Art. 1 Premesse**

Con DDG 5654 del 19/7/2017 pubblicato sulla GURS n.31 Parte Prima del 28/07/2017 è stato approvato l'Avviso per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché della relativa mappatura, previste dall'OPCM 3274/2003.

Con DDG 4056 del 13/9/2018, pubblicato sulla GURS n. 45 del 19/10/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a contributo per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.

Con DDG 896 del 20/3/2019 sono state approvate n. 48 convenzioni inoltrate dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa relative all'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché della relativa mappatura, previste dall'OPCM 3274/2003 ed inserite nel DDG n. 4056 del 13/9/2018

Con nota 32695 del 25/3/2019, il Dipartimento Regionale dell'istruzione e della formazione ha specificato che ai fini dell'espletamento della gara, l'Ente potrà accorpare due o più interventi, individuati da singoli CUP, generando un unico CIG, definendo le specifiche da inserire nel contratto di appalto e le modalità di rendicontazione con presentazione di giustificativi di spesa distinti per ogni edificio scolastico oggetto di indagine. Con la stessa nota ha evidenziato altresì che le verifiche debbano essere eseguite secondo quanto disposto per la zona sismica 1, anche se la scuola ricade in Comuni aventi zona sismica 2

.....

Il presente Capitolato d'oneri fornisce le prescrizioni e indicazioni per la verifica di vulnerabilità di livello "1" e "2" da effettuare ai sensi della OPCM 3274/2003 ed in conformità alle NTC2018, nonché servizi di ingegneria, sugli edifici scolastici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, riportati in appendice e appartenenti al lotto **XXXXXXXX**

**Xxxxx**

**Xxxxxx**

**Xxxxxx**

## **Art. 2 Descrizione delle prestazioni**

La prestazione è configurata quale appalto di servizi di architettura e ingegneria, regolamentati dal codice dei contratti, rientra nella categoria MePA – “*Servizi professionali di progettazione e verifica della progettazione di opere di ingegneria civile*”

Fa parte integrante del presente l'ALLEGATO 45 AL CAPITOLATO D'ONERI “Servizi” PER L'ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi Professionali – Progettazione e Verifica

della progettazione di opere di Ingegneria Civile” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Fanno altresì parte integrante del presente le convenzioni stipulate tra il Libero Consorzio Comunale di Ragusa e la Regione Sicilia, relative agli edifici oggetto di indagine.

L'incarico prevede l'espletamento delle seguenti prestazioni e si articola nelle seguenti fasi:

**1. "metodologica"**, consistente nell'individuazione dell'organismo strutturale e delle fasi attuative delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica:

**a)** Il livello dei dati disponibili in relazione a quanto necessario al raggiungimento del livello di conoscenza minimo prescritto per la struttura stabilito in LC2;

**b)** I documenti disponibili o da acquisire per l'esecuzione del rilievo di dettaglio strutturale;

**c)** L'ipotesi preliminare e sommaria della campagna di indagini diagnostiche necessarie per accertare le caratteristiche geometriche, di resistenza e dei materiali esistenti e le caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione;

**d)** Le ipotesi preliminari delle modellazioni numeriche, della tipologia di analisi strutturale e le procedure che si intendono adottare per la definizione dei livelli di sicurezza, nonché la definizione dei valori di accelerazione al suolo corrispondenti agli stati limite definiti dalle norme tecniche vigenti che si intende prendere a riferimento per le verifiche.

**2. "di indagine"**, consistente nella pianificazione delle indagini finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica che si articolerà in:

**a) Fase I:** verifica della rispondenza del rilievo geometrico strutturale fornito dalla stazione appaltante. Verranno espletate le seguenti attività: esame della documentazione disponibile; definizione dei dati dimensionali e dello schema planoaltimetrico; caratterizzazione geomorfologica del sito; rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; descrizione della struttura e sintesi delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili. Il suddetto studio sarà corredato di specifica documentazione fotografica.

**b) Fase II:** definizione di dettaglio del piano di conoscenza delle indagini che si ritengono necessarie per il raggiungimento del livello di conoscenza minimo richiesto LC2. Il piano dovrà definire puntualmente tutti i saggi, prelievi ed indagini in sito ed in laboratorio che il professionista ritiene necessarie per definire: la caratterizzazione geometrica; i dettagli costruttivi e le proprietà dei materiali. Il suddetto piano di indagine dovrà essere corredato dagli elaborati planimetrici recanti l'indicazione di tutte le indagini ed un computo metrico delle stesse, comprensivo delle opere edili accessorie per i saggi, i prelievi ed i ripristini. Il programma e le modalità delle suddette prove saranno concordati con la Stazione Appaltante.

**3. "di acquisizione dati"** per determinare il livello di conoscenza, tramite l'esecuzione dei saggi, prelievi ed indagini e successiva restituzione dei risultati sotto forma di relazione specialistica di dettaglio corredata dei certificati di prova e completa della valutazione ed interpretazione dei risultati. Le prove sui materiali per le verifiche tecniche dovranno essere effettuate da laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

I dati acquisiti andranno a far parte della relazione finale in cui dovrà essere certificato il livello di conoscenza raggiunto, dovranno essere valutate le tipologie dei materiali e le loro caratteristiche statiche e deformative da utilizzare per le verifiche con indicazione dei relativi fattori di confidenza e coefficienti di sicurezza parziali.

#### **4. "di modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilità"**

In questa fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalle fasi precedenti, si definirà un modello numerico della struttura che ne rappresenti il più fedelmente possibile le distribuzioni di massa e di rigidità effettiva, valutando altresì gli aspetti di regolarità, di idoneità statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano la successiva fase di verifica.

Pervenuti a tale modellazione strutturale, il tecnico dovrà eseguire le elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilità e le considerazioni critiche necessarie ad esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti, necessari alla definizione globale di vulnerabilità dell'edificio.

In dettaglio, l'attività si articolerà come segue:

- Modellazione strutturale;
- Verifiche di vulnerabilità di livello 1;
- Verifiche di vulnerabilità di livello 2.

I risultati andranno a completare la relazione tecnica finale in cui verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle risultanze delle stesse.

Tale elaborato dovrà essere redatto in conformità al "*Manuale per la stesura della relazione tecnica per la valutazione della vulnerabilità di edifici esistenti*" di cui al punto C) della "*Linea di indirizzo per la stesura della relazione tecnica per le verifiche di vulnerabilità di edifici esistenti ai sensi del D.M. 17/01/2018*".

#### **5. "sintesi dei risultati"**

La sintesi dei risultati dovrà riportare i seguenti documenti:

- "*Schede di sintesi della verifica sismica per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico*" secondo la scheda conforme all'Ordinanza n. 3274/2003 - articolo 2, commi 3-4, D.M. 17/01/2018 (allegato 1- annesso 1).

Da compilare a cura del tecnico.

- Redazione sintetica che descriva, con maggiore dettaglio, le informazioni previste al relativo paragrafo delle schede "*previsione di massima di possibili interventi di miglioramento*", in particolare con riferimento al punto B) "*Interventi migliorativi prevedibili*".

Nella relazione il tecnico dovrà:

- descrivere gli interventi di riparazione o intervento locale utili a porre rimedio alle carenze più gravi riscontrate ed individuare graficamente gli stessi (tavole grafiche) in maniera schematica in una o più planimetrie da allegare alla relazione;
- esplicitare la stima degli indicatori di rischio raggiungibili in seguito all'esecuzione di detti

interventi rispetto la condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa alla condizione di collasso (SLC);

- indicare una stima sommaria dei costi necessari per la esecuzione di detti interventi locali o di riparazione.

Le fasi si concluderanno con la consegna delle schede e della relazione tecnica e di uno studio di fattibilità tecnico economica (quale livello minimo di progettazione richiesto).

### **Art. 3 Altre condizioni disciplinanti l'incarico**

Si intendono incluse nell'incarico le seguenti prestazioni accessorie, speciali e specialistiche:

- prelevamento di campioni e ripristino delle finiture;
- scorticamento degli intonaci e ripristino delle finiture;
- esecuzione delle prove di laboratorio.

L'Amministrazione si impegna a fornire al tecnico, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio, specie rilievi di qualunque genere, la cui carenza non potrà comunque costituire in alcun modo causa di mancata o ritardata prestazione.

Il professionista incaricato si impegna a:

- far eseguire a sue spese i prelievi, i saggi ed i ripristini, nonché le prove sui materiali per le verifiche tecniche, che dovranno essere effettuate, per i casi previsti dalle norme, esclusivamente da laboratori abilitati al rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente;
- produrre due copie cartacee e una copia su supporto informatico di ciascun elaborato.

Tali materiali si considerano già retribuiti con il compenso qui stabilito.

In particolare, con riferimento alle verifiche dei rilievi geometrici, architettonici e strutturali, il professionista dovrà trasmettere i relativi files in formato elettronico.

Tutti gli oneri e le spese relativi al presente incarico, ivi inclusi la duplicazione della documentazione tecnica, sono ricomprese nel corrispettivo contrattuale.

Fermo restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Amministrazione è autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, delle schede, degli elaborati e dei risultati oggetto dell'incarico.

Altresì, l'appaltatore ammette, riconosce pienamente e dichiara implicitamente:

- di avere preso conoscenza dei servizi e attività da eseguire, degli edifici scolastici in cui eseguirli, delle condizioni tutte del presente capitolato tecnico e delle condizioni locali;
- di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione degli interventi;
- di avere attentamente esaminato il presente Capitolato tecnico, anche per quanto concerne i particolari;
- di avere giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo

della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e delle attività necessarie all'esecuzione del servizio di che trattasi.

L'appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione del servizio di che trattasi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni.

Con l'assunzione dell'appalto l'Appaltatore dichiara, pertanto, implicitamente di avere le possibilità, le professionalità, le attrezzature ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione delle campagne di indagine, alla elaborazione e restituzione dei risultati nei tempi prefissati, nonché di avere la perfetta conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano (con riferimento in particolare alla tipologia del servizio e alle metodiche da utilizzare), e di tutte le circostanze particolari e generali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto.

#### **Art. 4 Variazione agli interventi**

Il programma, a discrezione della Stazione appaltante, potrà subire modifiche, restrizioni e diminuzioni in corso d'opera, entro i limiti di legge e regolamento (Codice dei contratti pubblici D. Lgs 50/2016 e s.m.i.), in base alle esigenze ed alle necessità che lo studio si prefigge ed alle indicazioni della Stazione appaltante, senza che l'impresa appaltatrice possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato tecnico.

#### **Art. 5 Espropriazioni e/o Occupazioni temporanee del suolo**

L'espropriazione e/o l'occupazione temporanea per l'impiego del cantiere o per i passaggi, nonché le autorizzazioni per la viabilità, dovranno essere richieste dall'appaltatore e autorizzate dal Comune sia nel caso di suolo pubblico che di suolo privato, nel qual caso il Comune attiverà le procedure prescritte.

#### **Art. 6 Nota sull'applicazione delle disposizioni di cui al capitolo 8 del D.M. 17/01/2018**

Con riferimento ai diversi Livelli di Conoscenza (LC) che è possibile raggiungere in tema di valutazione delle costruzioni esistenti, si sottolinea come a ciascuno di essi corrisponda l'adozione di un determinato Fattore di Confidenza (FC), ossia l'adozione di un coefficiente di penalizzazione delle resistenze dei materiali la cui entità è inversamente proporzionale al livello di conoscenza stesso ( C8.A.1.B.3 - Circolare LLPP n. 617/2009 e s. m.i.).

Si rammenta che in caso di LC1 (Conoscenza Limitata) risulta  $FC=1.35$ , ossia si è costretti in fase di verifica a considerare una penalizzazione del 35% delle resistenze dei materiali. In caso di LC2 (Conoscenza Adeguata) risulta, invece,  $FC=1.20$ . In caso di LC3 (Conoscenza Accurata), infine, risulta  $FC=1.00$ , ossia non si ha alcuna penalizzazione sulle resistenze dei

materiali.

Per quanto sopra, si ritiene opportuno al fine di limitare l'impatto delle indagini sulla attività istituzionale in corso raggiungere quantomeno il livello minimo LC2 richiesto per la verifica in oggetto, in quanto in tal caso gli esiti delle verifiche rispecchiano comunque in maniera aderente la reale prestazione della struttura, senza essere affetti da costi e disagi eccessivi per le finalità e le disponibilità di finanziamento dell'appalto.

Si sottolinea che è possibile sostituire sino al 50% delle prove distruttive con un numero almeno triplo di *prove non distruttive* (p.to C8.A.1.B.3 - Circ 617/2009 e s.m.i.). Data la particolarità dei fabbricati, si ritiene necessario sfruttare al massimo, ove possibile, e fatte salve motivate eccezioni, la modalità di esecuzione di prove non distruttive.

#### **Art. 7 Corrispettivo dell'Appalto**

Il corrispettivo dell'appalto per l'effettuazione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici riportati nell'art. 1 del seguente Capitolato, posto a base di gara e soggetto a ribasso, è stabilito in \_\_\_\_\_, oltre oneri di sicurezza di €. \_\_\_\_\_ per un totale onnicomprensivo di €. \_\_\_\_\_.

Il pagamento avverrà con le modalità di erogazione del contributo finanziario riportato all'art.7 della convenzione stipulata tra la stazione appaltante e la Regione, con la presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Il servizio sarà oggetto di stipula contrattuale secondo le modalità previste dalle vigenti norme per l'affidamento di servizi.

L'importo suddetto è da intendere "a corpo" ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

#### **Art. 8 Termini per l'esecuzione del servizio**

La decorrenza dei termini che seguono per l'esecuzione del servizio avviene a far data dalla sottoscrizione del contratto.

La durata dell'appalto è stabilita in 60 gg naturali e consecutivi.

Resta facoltà per la Stazione Appaltante procedere ad una sospensione dei tempi al termine di ciascuna fase, qualora, a suo insindacabile giudizio, gli esiti emersi nelle diverse fasi dovessero rendere necessario un approfondimento ed una revisione dei procedimenti di esecuzione delle indagini e di verifica.

#### **Art. 9 Inderogabilità dei termini**

Non costituiscono motivo di proroga dell'attività:

- la necessità di verifiche, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per procedere alla verifica in aggiunta al piano delle indagini

precedentemente stabilito;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i soggetti da lui eventualmente incaricati delle esecuzioni delle indagini saggi prelievi e ripristini.

## **Art. 10 Garanzie dell'Appaltatore**

### **10.1 Cauzione provvisoria e definitiva**

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia ed al bando di gara.

Contestualmente alla stipula del contratto, l'appaltatore deve costituire apposita garanzia, anche mediante fidejussione bancaria od assicurativa, nelle forme e per gli importi previsti dalla normativa vigente, a favore dell'ente appaltante, a tutela dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto.

La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione appaltante, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

L'amministrazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle attività oggetto del presente appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto



opportuno dalla stazione appaltante, l'impresa dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore aggiuntivo del contratto iniziale.

## **10.2 Copertura assicurativa**

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Appaltatore stesso, quanto della Stazione appaltante e/o di terzi, in virtù dei servizi e lavori di che trattasi, sollevando, in tal modo, la Stazione appaltante da ogni responsabilità.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori alla stessa imputabili, dovessero ricadere a danno della Stazione appaltante, pertanto si obbliga a tenere indenne quest'ultima da ogni e qualsiasi onere, pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a inadempienze e/o errori nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.

L'appaltatore è obbligato a stipulare adeguata polizza assicurativa, a favore dell'ente appaltante, con primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno (a persone e/o a cose) che l'Appaltatore possa arrecare alla Stazione appaltante, ai rappresentanti della Stazione appaltante (dipendenti e collaboratori) che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.

Tale polizza deve tenere indenne l'amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione del servizio, da qualsiasi causa determinati e prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi (persone e cose) nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

Copia di tale polizza conforme all'originale, dovrà essere consegnata successivamente all'aggiudicazione, su richiesta della Stazione appaltante.

## **Art. 11 Consegna**

La consegna avverrà mediante comunicazione scritta all'Appaltatore da parte della Stazione appaltante e pertanto l'Appaltatore si impegna a dare inizio alle attività su richiesta della Stazione appaltante entro i termini da questa stabiliti.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Responsabile del Procedimento fisserà una nuova data, trascorsa la quale inutilmente, la Stazione appaltante avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione, di risolvere il contratto, di incamerare la cauzione definitiva e aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## **Art. 12 Cessione del Contratto e cessione dei Crediti**

**12.1** È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

**12.2** È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, e s.m.i. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

### **Art. 13 Danni**

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà altresì a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Sono, inoltre, a carico dell'Impresa esecutrice i danni derivanti da negligenza del personale e, comunque, causati dall'Impresa esecutrice a persone e/o cose nell'esecuzione dell'appalto di che trattasi.

### **Art. 14 Ultimazione del Servizio – Certificato di regolare esecuzione**

**14.1** Ultimazione delle indagini su ogni singolo immobile, indicato dall'Amministrazione.

Non appena avvenuta l'ultimazione delle verifiche di vulnerabilità per ogni singolo immobile indicato, l'Appaltatore informerà per iscritto la Stazione appaltante e contestualmente consegnerà le relazioni delle attività eseguite, le certificazioni delle analisi condotte, e le schede di livello 1 e 2 debitamente compilate, ordinate dalla Stazione appaltante e non ancora consegnate nel corso dell'appalto.

**14.2** Ultimazione del servizio.

Le operazioni di collaudo o certificato di regolare esecuzione del servizio reso avranno inizio entro 15 giorni dalla data di consegna della documentazione finale e saranno portate a compimento nel termine di 30 giorni dall'inizio con l'emissione del relativo certificato di regolare esecuzione.

Qualora durante il collaudo venissero accertati dalla Stazione appaltante incongruenze, inesattezze o comunque inadempienze alle clausole contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a correggere o a ripetere le attività in questione che la Stazione appaltante riterrà necessari, nel tempo dalla stessa assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, la Stazione appaltante potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà detratta dal credito dell'Appaltatore.

### **Art. 15 Trattamento e tutela dei lavoratori**

### **15.1 Trattamento dei lavoratori**

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto del presente appalto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolge il servizio ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e/o artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

### **15.2 Tutela dei lavoratori**

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio del servizio e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

### **15.3 Sicurezza**

L'appaltatore dovrà dimostrare un'adeguata capacità organizzativa e gestionale per la programmazione e l'attuazione della prevenzione in azienda dichiarando il possesso e la messa a disposizione di risorse, mezzi e personale, adeguatamente organizzati, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere la prestazione richiesta.

All'affidatario sarà richiesta la redazione di un apposito piano di sicurezza al quale sarà allegata la prescritta documentazione di conformità alle norme di sicurezza di tutte le macchine che verranno utilizzate nella fase di esecuzione del servizio in oggetto.

L'affidatario munirà i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art.18 comma 2 lettera u, D.Lgs. 81/2008).

L'Impresa aggiudicatrice dovrà, altresì, assicurare a propria cura e spese il coordinamento delle procedure esecutive e l'approntamento ed utilizzo degli ulteriori apprestamenti ed attrezzature atti a garantire la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, secondo quanto previsto nel piano operativo di sicurezza (POS) che l'Impresa dovrà fornire all'Amministrazione all'atto della stipula del contratto.

L'impresa aggiudicatrice dovrà, altresì, porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché l'esecuzione delle verifiche di vulnerabilità non interferisca con le attività didattiche.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 16 Estensione di responsabilità – Violazione degli obblighi**

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte di eventuali subappaltatori o contratti derivati, nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

### **Art. 17 Risoluzione del Contratto - Recesso**

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di rieseguire parti del servizio oggetto di contestazione nella fase di collaudo o sospendesse unilateralmente il servizio e comunque in caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C., la Stazione appaltante avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione per colpa dell'appaltatore la Stazione appaltante procederà all'escussione dell'intero deposito cauzionale senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante procederà ad interpellare il secondo classificato alla procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

La Stazione appaltante ha comunque il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle attività effettivamente eseguite, oltre il decimo delle attività non ancora eseguite.

### **Art. 18 Responsabilità dell'Appaltatore**

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività di indagine in conformità alle condizioni contrattuali e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in materia ed è l'unico responsabile delle risultanze delle stesse anche ai fini delle possibili successive attività che rimangono a carico della Stazione appaltante.

Le disposizioni impartite dalla Stazione appaltante, la presenza nei luoghi oggetto delle indagini di proprio personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione delle modalità dei procedimenti e qualunque altro intervento effettuato dalla Stazione appaltante nel corso delle attività di verifica oggetto dell'appalto, devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore che sussiste in modo assoluto ed esclusivo con la consegna delle schede e della reportistica finale.

### **Art. 19 Documentazione finale**

La relazione e tutta la documentazione raccolta tramite i sondaggi, le prove in situ e/o di laboratorio e le schede finali, lo studio di fattibilità tecnico economica, saranno consegnate debitamente firmate **in numero 2 originali in supporto cartaceo e numero 1 su supporto**

**informatico (elaborati in pdf, disegni anche in formato dwg).**

**Art. 20 Oneri a carico dell'Impresa esecutrice delle indagini**

- le planimetrie e le relazioni necessarie ad individuare i punti delle indagini e prove, e la restituzione dei risultati come indicato nei precedenti punti;
- l'approntamento e l'impiego di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori, i relativi consumi energetici e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i tecnici professionisti, la mano d'opera specializzata e comune compresa la copertura assicurativa di legge;
- l'acqua necessaria per i sondaggi, indagini e prove;
- i ripristini, eseguiti a regola d'arte, delle parti interessate da indagini e prove;
- la guardiania;
- tutto ciò che è necessario per eseguire il lavoro a regola d'arte e secondo le norme e le raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini, prove e stesura delle schede, e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- il totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi generali previsti dal Capitolato Generale anche se qui non espressamente richiesti;

Saranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore anche i seguenti oneri:

- Provvedere con idonei mezzi di trasporto agli spostamenti, sui luoghi dei lavori, dei dipendenti dell'Ente Appaltante, nel caso in cui si rendesse necessario;
- Mantenere e conservare, il passaggio di vie di accesso, di servitù, di servizi vari, sia essi pubblici che privati nel caso che questi interferissero con lo svolgimento dei lavori previsti dal presente capitolato;
- Rimanere unico responsabile di ogni eventuale danno o conseguenza che venisse arrecata, sollevando, pertanto, da ogni responsabilità l'Amministrazione appaltante o chi per essa;
- Installare in quantità e tipologia sufficiente tabelle e/o segnali luminosi sia diurni che notturni ogni qualvolta i lavori d'indagine interessino o interferiscano con tratti di strade, sia pubbliche che private, al fine di garantire l'assoluta sicurezza al transito sia delle persone che dei veicoli che dovranno essere installati secondo le norme previste dalle leggi e dalle disposizioni che regolano la materia;
- Provvedere al pagamento di tutti gli oneri e le spese nascenti dalla stipula del contratto, quali tasse, diritti di segreteria ecc. comprese le spese per i collaudi tecnici e per quelle di collaudazione (indagini, controlli o prove prescritte dal collaudatore a suo insindacabile giudizio) tra cui:
  - a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
  - b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
  - c) le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
  - d) le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli

organi competenti per le superiori approvazioni;

e) ove necessario le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);

f) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

- Provvedere agli oneri e le spese per la prevenzione delle malattie e degli infortuni sui lavori, nonché all'applicazione per i lavoratori dipendenti di tutte quelle normative retributive risultanti da contratti collettivi di lavoro, vigenti nel territorio e al tempo dell'esecuzione dei lavori;

- Provvedere alle spese e gli oneri nascenti per l'affidamento della direzione tecnica dei lavori, nel caso in cui l'appaltatore non ne avesse alcun titolo, ad un tecnico specializzato iscritto all'albo professionale (ingegnere, architetto) il quale ne assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali inerenti la carica assunta, restando sempre l'appaltatore stesso responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Impresa aggiudicatrice delle verifiche dovrà, altresì, assicurare il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature (facendosi carico dei relativi costi) atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, e il rispetto di quanto previsto nel piano operativo di sicurezza (POS), adoperando tutti gli accorgimenti necessari alla tutela di persone e cose, ponendo particolare attenzione alle interferenze con l'ambiente circostante, ai rischi per l'attività da svolgere e, comunque, nel rispetto del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

#### **Art. 21. Oneri a carico dell'Amministrazione Appaltante**

- L'eventuale spostamento di cavi elettrici, telefonici, sia sotterranei che aerei, condutture, ecc. (eventualmente di proprietà) solamente nei casi che sia accertata una effettiva consistenza, che prescinde dai normali obblighi di ripristino da parte dell'impresa.

#### **Art. 22 Penali**

Il tempo di esecuzione del servizio è di 60 giorni naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna.

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati finali sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo, che sarà trattenuta sul compenso.

Nel caso che il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione resterà libera da ogni impegno verso la Ditta inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta per onorari e rimborso spese relativi all'opera eventualmente svolta.

#### **Art. 23 Definizione delle controversie**

Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto la competenza esclusiva è del foro di Ragusa.